



REGIONE SICILIANA
Ente di Sviluppo Agricolo
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI
Ufficio Giuridico Matricolare

DELIBERAZIONE N. 18 / C.d.A.

OGGETTO: attuazione art.4 legge regionale 11 agosto 2017, n.16 – istituzione area speciale transitoria ad esaurimento presso l'ente di sviluppo agricolo in cui immettere il personale del disciolto ente acquedotti siciliani (E.A.S.). –

L'anno duemila diciassette, il giorno 27 del mese di settembre in Palermo,

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTA** la L.R. n. 21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n. 108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, fg. 75 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. n. 212 del 14/09/1979;
- VISTA** la L.R. n. 22 del 28/03/1995;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 20/06/1997;
- VISTA** la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 23/12/2005;
- VISTA** la L.R. n.15 maggio 2000 n.10;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO:

- l'art. 23, comma 2 quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 in base al quale all'eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto;
- la L.R.11 agosto 2017 n. 16, pubblicata nella G.U.R.S. n. 35 del 25 agosto 2017;

CONSIDERATO:

- che l'art. 4 della suddetta L.R.11 agosto 2017 n. 16 prevede che il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio, dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) venga trasferito in apposita area speciale transitoria ad esaurimento presso l'ente di sviluppo agricolo, ai sensi del citato articolo 23, comma 2, quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
- che all'attuazione della richiamata norma deve provvedersi attraverso l'adozione degli atti deliberativi ed amministrativi necessari per l'istituzione della succitata area e per l'inquadramento del personale;
- che con la deliberazione n.69 dell'8/9/2107 del Commissario Straordinario Liquidatore dell'E.A.S., trasmessa in data 19 settembre ed acquisita agli atti di questo Ente in data 20 settembre, allegata al presente provvedimento, è stato individuato il personale assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio (n.124 unità) presso il medesimo ente come da elenco nominativo, secondo le qualifiche e le sedi di servizio in appresso indicate, di cui all'art.1 del suddetto provvedimento commissariale:
 - n.2 dirigenti;
 - n.23 funzionari direttivi;
 - n.99 istruttori direttivi;
 - di cui in servizio presso la Sede di:
 - Palermo n.74 unità;
 - Catania n.10 unità;
 - Messina n.8 unità;
 - Trapani n.32 unità;

VISTA:

- la proposta di bozza di convenzione allegata alla predetta deliberazione n.69 dell'8 settembre 2017 del Commissario Straordinario Liquidatore;

RITENUTO:

- necessario un supplemento istruttorio e informativo con particolare riguardo all'identificazione del personale da utilizzare per la liquidazione dell'E.A.S. e per la gestione delle reti e degli impianti idrici;

ATTESO:

- altresì la necessità di specificare sia la posizione del personale trasferito all'E.S.A. e chiamato temporaneamente a prestare servizio all'E.A.S., sia la data di decorrenza della proposta di convenzione;

RITENUTO:

- per quanto sopra, di provvedere all'istituzione dell'area speciale transitoria ad esaurimento presso l'Ente di Sviluppo Agricolo, in cui verrà inserito il succitato personale dell' E.A.S. in liquidazione, ferma restando il necessario compimento dell'iter procedimentale di cui all'art.20 - comma 3 - della L.R. n. 19 del 23/12/2005 in tema di controlli dell'Organo di tutela e vigilanza dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Pesca Mediterranea, nonché di eventuale espressione di parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale ex all'art.3 u.c. della L.R. n.2/78 e dell'art.4 ultima parte del D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n.70.

PROPONE

- di istituire presso L'Ente di Sviluppo Agricolo l'area speciale transitoria ad esaurimento presso l'ente di sviluppo agricolo, funzionale all'inquadramento nella stessa del personale assunto a tempo indeterminato ed in servizio presso l'E.A.S. ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;
- di inserire il personale dell'Ente Acquedotti Siciliani nell'area speciale transitoria istituita presso l'ESA, come identificato nell'elenco di cui all'art. 1 della deliberazione n.69 dell'8 settembre 2107 del Commissario Straordinario Liquidatore dell'E.A.S., facendo salvi i diritti acquisiti e con il con mantenimento dello status posseduto secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10;
- di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, titolare del controllo e della vigilanza sugli atti dell'E.S.A., per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.20 - comma 3 - della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19 e dell'eventuale procedura di cui all'art.3, ultimo comma, della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
- di prevedere quale copertura finanziaria della spesa, derivante dalla presente deliberazione, le risorse assegnate all'E.S.A. ai sensi del richiamato art. 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.
- di onerare il Direttore Generale dell'E.S.A. di tutti gli atti e iniziative conseguenti all'emanazione della presente deliberazione, ivi compresa la proposta di convenzione con gli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 16/2017.

OGGETTO: attuazione art.4 legge regionale 11 agosto 2017, n.16 – istituzione area speciale transitoria ad esaurimento presso l'ente di sviluppo agricolo in cui immettere il personale del disciolto ente acquedotti siciliani (E.A.S.).-

UFFICIO GIURIDICO MATRICOLARE
Il Responsabile
Geom. Giuseppe Giannanco

PARERE REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI e COMUNI
Il Dirigente
Stefania Claudia Turchio

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Fabio Marino



REGIONE SICILIANA
Ente di Sviluppo Agricolo
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI
Ufficio Giuridico Matricolare

DELIBERAZIONE N. 18 / C.d.A.

OGGETTO: attuazione art.4 legge regionale 11 agosto 2017, n.16 – istituzione area speciale transitoria ad esaurimento presso l'ente di sviluppo agricolo in cui immettere il personale del disciolto ente acquedotti siciliani (E.A.S.).–

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di settembre in Palermo,

IL PRESIDENTE

Con l'intervento dei Sigg. Consiglieri, Sig. Giosuè Catania, Sig. Calogero Sardo

Partecipano alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori

- VISTA** la L.R. n. 21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n. 108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, fg. 75 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. n. 212 del 14/09/1979;
- VISTA** la L.R. n. 22 del 28/03/1995;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 20/06/1997;
- VISTA** la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 23/12/2005;
- VISTA** la L.R. n.15 maggio 2000 n.10;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la nota di convocazione del C.di A. prot. n. 9828 del 27/09/2017

VISTO l'art. 23, comma 2 quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 in base al quale all'eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto;

VISTO la L.R.11 agosto 2017 n. 16, pubblicata nella G.U.R.S. n. 35 del 25 agosto 2017;

CONSIDERATO che l'art. 4 della suddetta L.R.11 agosto 2017 n. 16 prevede che il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio, dell'Ente Acquadotti Siciliani (E.A.S.) venga trasferito in apposita area speciale transitoria ad esaurimento presso l'ente di sviluppo agricolo, facendo salvi i diritti acquisiti e con il con mantenimento dello status posseduto secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10;

CONSIDERATO che all'attuazione della richiamata norma deve provvedersi attraverso l'adozione degli atti deliberativi ed amministrativi necessari per l'istituzione della succitata area e per l'inquadramento del personale;

CONSIDERATO che con la deliberazione n.69 dell'8/9/2107 del Commissario Straordinario Liquidatore dell'E.A.S., trasmessa in data 19 settembre ed acquisita agli atti di questo Ente in data 20 settembre, allegata al presente provvedimento, è stato individuato il personale assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio (n.124 unità) presso il medesimo ente come da elenco nominativo, secondo le qualifiche e le sedi di servizio in appresso indicate, di cui all'art.1 del suddetto provvedimento commissariale:

n.2 dirigenti;

n.23 funzionari direttivi;

n.99 istruttori direttivi;

di cui in servizio presso la Sede di:

Palermo n.74 unità;

Catania n.10 unità;

Messina n.8 unità;

Trapani n.32 unità;

VISTA la proposta di bozza di convenzione allegata alla predetta deliberazione n.69 dell'8 settembre 2017 del Commissario Straordinario Liquidatore;

RITENUTO necessario un supplemento istruttorio e informativo con particolare riguardo all'identificazione del personale da utilizzare per la liquidazione dell'E.A.S. e per la gestione delle reti e degli impianti idrici;

ATTESO altresì la necessità di specificare la posizione del personale traferito all'E.S.A. e chiamato temporaneamente a prestare servizio all'E.A.S., nonché relativamente alla data di decorrenza della proposta di convenzione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere, allo stato, all'istituzione dell'area speciale transitoria ad esaurimento presso l'Ente di Sviluppo Agricolo, in cui verrà inserito il succitato personale dell' E.A.S. in liquidazione, ferma restando il necessario compimento dell'iter procedimentale di cui all'art.20 - comma 3 - della L.R. n. 19 del 23/12/2005 in tema di controlli dell'Organo di tutela e vigilanza dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Pesca Mediterranea, nonché di eventuale espressione di parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale ex all'art.3 u.c. della L.R. n.2/78 e dell'art.4 ultima parte del D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n.70.

DELIBERA

Per quanto in premessa citato e proposto dal responsabile del procedimento

- di istituire presso L'Ente di Sviluppo Agricolo l'area speciale transitoria ad esaurimento presso l'ente di sviluppo agricolo, funzionale all'inquadramento nella stessa del personale assunto a tempo indeterminato ed in servizio presso l'E.A.S. ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;
- di inserire il personale dell'Ente Acquedotti Siciliani nell'area speciale transitoria istituita presso l'ESA, come identificato nell'elenco di cui all'art. 1 della deliberazione n.69 dell'8 settembre 2107 del Commissario Straordinario Liquidatore dell'E.A.S., facendo salvi i diritti acquisiti e con il con mantenimento dello status posseduto secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10;
- di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, titolare del controllo e della vigilanza sugli atti dell'E.S.A., per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.20 - comma 3 - della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19 e dell'eventuale procedura di cui all'art.3, ultimo comma, della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
- di prevedere quale copertura finanziaria della spesa, derivante dalla presente deliberazione, le risorse assegnate all'E.S.A. ai sensi del richiamato art. 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;
- di onerare il Direttore Generale dell'E.S.A. di tutti gli atti e iniziative conseguenti all'emanazione della presente deliberazione, ivi compresa la proposta di convenzione con gli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 16/2017.

IL PRESIDENTE
Dott.sa Vitalba Vaccaro
